

ritenga opportuno fornire notizie sul contenuto degli accordi bilaterali relativi alla concessione del diritto di attracco all'isola di Santo Stefano-Maddalena, decisa nel 1972 dal Governo italiano senza dibattito preventivo in sede parlamentare e, quindi, in violazione dell'articolo 80 della Costituzione. (3-03113)

*Interrogazione a risposta scritta:*

BULGARELLI. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa in data 23 febbraio 2004, un marinaio facente parte del reparto interforze in servizio presso il poligono di Salto di Quirra, in Sardegna, sarebbe deceduto il 23 giugno 2003 in seguito a leucemia, malattia la cui causa potrebbe essere messa in relazione con la contaminazione da uranio impoverito;

come è noto, nei poligoni militari si svolgono continue esercitazioni per la sperimentazione di armi ad uranio impoverito e nel villaggio di Quirra, in prossimità del poligono presso il quale prestava servizio il militare deceduto, si è verificato negli ultimi anni un numero abnorme di casi di leucemie —:

se risponda al vero quanto riportato dalle agenzie di stampa e denunciato dal presidente dell'Anavafaf, Falco Accame, riguardo la morte del militare in servizio presso il poligono di Salto di Quirra;

se non si ritenga urgente, in considerazione dei molti casi di leucemia riscontrati nella zona di Quirra sia tra i militari che tra la popolazione civile, avviare un'inchiesta per accertare quali procedure di sicurezza a tutela della salute pubblica siano adottate nel corso delle esercitazioni. (4-09057)

## ECONOMIA E FINANZE

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

con interpellanza urgente 2-00785 presentata in data 4 giugno 2003, veniva chiesto un chiarimento di natura interpretativa in merito alla sospensione dei termini fissati per gli adempimenti tributari, in favore di quei soggetti che, alla data del 29 ottobre 2002 risultassero avere la residenza, la sede legale o la sede operativa in quei comuni della provincia di Catania interessati dallo sciame sismico connesso all'attività eruttiva dell'Etna;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, recante « disposizioni urgenti di protezione civile » i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari già sospesi fino al 31 marzo 2003 dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 e successivamente fino al 30 giugno 2003 dall'articolo 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, sono stati ulteriormente differiti al 31 marzo 2004;

secondo l'interpretazione fornita dal dipartimento per le politiche fiscali e dall'agenzia delle entrate a seguito della prima proroga, la sospensione dei termini doveva intendersi estesa anche agli adempimenti aventi scadenza tra il 1° aprile 2003 ed il 30 giugno 2003 e non invece solo a quelli sospesi tra il 29 ottobre e il 31 marzo 2003;

all'orientamento interpretativo suddetto ha aderito anche la direzione regionale della Sicilia, con nota protocollo n. 2003/59725/8° del 3 luglio 2003;

dall'interpretazione letterale dell'ultima ordinanza non si evince chiaramente se dal 29 ottobre 2002 (data iniziale della sospensione) al 31 marzo 2004 vengano sospese tutte le scadenze o se rimangano sospese solo le scadenze maturate fino al 31 marzo 2003 e successivamente fino al 30 giugno 2003 e molti contribuenti non sanno se l'Iva di ottobre 2003 o gli acconti di novembre 2003 andranno rateizzati a partire da aprile 2004;

l'ufficio dell'agenzia delle entrate di Acireale ha ritenuto — stante l'invariato tenore letterale delle norme con cui sono state disposte la prima e la seconda proroga — che l'interpretazione data dal dipartimento per le politiche fiscali e dell'agenzia delle entrate possa essere adottata anche in occasione della seconda proroga, disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, ovvero per i termini aventi scadenza tra il 1° novembre 2003 ed il 31 marzo 2004;

nell'ordinanza in questione si parla di differimento di termini « già sospesi » ed in particolare al comma 2 dell'articolo 10 di « sospensioni » al plurale, così da lasciare intendere un'ulteriore sospensione riferita a tutto il periodo compreso tra il 29 ottobre 2002 ed il 31 marzo 2004;

allo stato attuale risulta che gran parte delle imprese e dei cittadini residenti nei comuni terremotati abbiano deciso di non uniformarsi alla interpretazione estensiva degli uffici territoriali e quindi di non pagare —:

quali iniziative il Ministro intenda adottare affinché l'agenzia delle entrate possa chiarire definitivamente ed inequivocabilmente la questione relativa alla sospensione dei versamenti tributari a favore dei cittadini residenti nei territori della provincia di Catania colpiti dal sisma del 2002.

(2-01081)

« Anedda, Catanoso ».

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VI Commissione:

**SERGIO ROSSI.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in sede di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, è stato inserito nel testo una nuova versione dell'articolo 8 sull'Unire per poter approvare la sanatoria a favore delle agenzie ippiche;

il comma 14 del medesimo articolo prevede per i concessionari del gioco del bingo — pare in difficoltà finanziarie — la possibilità di effettuare il versamento del prelievo erariale entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle, invece che contestualmente al ritiro delle stesse;

sugli importi dilazionati è prevista l'applicazione degli interessi nella misura del saggio legale;

in caso di ritardato inadempimento si provvede all'immediata decadenza dal beneficio ed al contestuale incameramento della cauzione —:

se ad oggi i concessionari del gioco del bingo siano in regola con i pagamenti dilazionati ed, in caso di inadempienza, a quanto ammonti il mancato incasso per l'erario. (5-02899)

**PINZA, ROSATO e DAMIANI.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 283 del 31 ottobre 2003, nell'allegato 2.8, diversifica il trattamento normativo dei carburanti agevolati per la provincia di Trieste e dei 25 comuni della provincia di Udine rispetto a quello vigente per la provincia di Gorizia;

tale differenziazione crea una inaccettabile disparità di trattamento fra le due zone tra loro confinanti e geograficamente omogenee, in quanto la legge istitutiva della zona franca di Gorizia del

1945 è tuttora vigente, ed a questa richiama la norma che ha esteso l'agevolazione a Trieste ed ai 25 comuni della provincia di Udine. Infatti, il provvedimento testualmente recita: « I regimi agevolati della zona franca di Gorizia sono estesi alla provincia di Trieste e ad alcuni comuni della provincia di Udine ». Con la legge n. 17 del 1992 la provincia di Trieste pertanto ha ottenuto tale agevolazione per le identiche motivazioni che hanno portato alla concessione della zona franca di Gorizia. L'unica differenza consiste nei tempi di emanazione dei provvedimenti, in quanto nel 1945, quando il provvedimento fu emanato per la provincia di Gorizia, Trieste non era stata ancora ricongiunta all'Italia;

l'applicazione di tale direttiva nelle province di Trieste e Udine toglierebbe di fatto qualsiasi vantaggio di prezzo ai carburanti agevolati, rendendo inutile il provvedimento;

la diversa impostazione normativa riconosciuta dalla Commissione europea fu a suo tempo giustificata per la diversa durata del provvedimento, ma non trova conferma nella decisione del Consiglio europeo del 19 ottobre 1992;

la proroga voluta dal Parlamento italiano « fino al momento del riordino della legge della zona franca di Gorizia » trasmessa alla Commissione europea dall'allora ministro Gallo con lettera del 13 novembre, non fu mai recepita dalla Commissione, e nelle successive decisioni del Consiglio, come pure la lettera del ministro Visco del 24 luglio 1998;

la procedura di allineamento tra le due normative per un contingente totalmente esente non è quindi mai stata recepita dagli organismi comunitari;

il 3 luglio 1998, rispondendo ad un'interrogazione al Parlamento europeo presentata dall'On. Luigi Calligaris, il Commissario europeo Monti chiariva che la direttiva 97/425/CE del Consiglio del 30 giugno 1997 è stata rinnovata con la direttiva 2003/96/CE il cui primo comma

si limitava « a classificare le deroghe esistenti in varie categorie a seconda delle condizioni stabilite dall'autorizzazione originaria » e proseguiva chiarendo che le diversità stanno unicamente nella scadenza del provvedimento e non quindi nella misura dell'accisa;

la Commissione europea ha presentato alla fine di gennaio 2004 una proposta di modifica della direttiva sulla tassazione dell'energia per i paesi in via di adesione, offrendo un'utile occasione per ridiscutere il provvedimento adottato ai danni della provincia di Trieste e di Udine -:

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per mantenere il regime agevolato della benzina nella provincia di Trieste e nei 25 comuni della provincia di Udine, tenendo conto che in caso di perdita dell'agevolazione vi sarebbe un maggiore esborso di circa 25 milioni di euro per gli automobilisti triestini, con una perdita di potere di acquisto di circa 400 euro annui per queste famiglie e, inoltre, mancati introiti camerale di circa 5 milioni di euro a sostegno dell'economia provinciale e la perdita di circa 50 posti di lavoro presso le aziende speciali del C.C.I.A.

(5-02900)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

GRANDI, BENVENUTO, RUZZANTE e LETTIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i gruppi parlamentari di opposizione hanno contrastato le norme di alienazione del demanio pubblico previste dal decreto-legge 24 giugno 2003, con la preoccupazione che in realtà non venissero tutelati i beni di interesse storico e culturale e quelli ambientali, con particolare riguardo al demanio marittimo. La maggioranza di centro-destra ha approvato di conseguenza norme che mettono a rischio la tutela della parte del patrimonio pubblico che dovrebbe essere considerata totalmente indisponibile per l'alienazione;

oggi si deve, purtroppo, constatare che le preoccupazioni dell'opposizione — malgrado le rassicurazioni del Governo — erano pienamente fondate, tanto che anche settori della maggioranza esprimono analoghe preoccupazioni;

l'alienazione, quando ricorrano le condizioni, è compito dell'Agenzia del demanio mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato, a termini di legge, che ne faccia richiesta, solo se rispetti i requisiti. Quindi dovrebbero intendersi escluse dall'alienazione il demanio marittimo e le aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni;

la norma dovrebbe consentire almeno di escludere dall'alienazione i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, nonché i fiumi e i torrenti sottoposti a tutela e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna, beni tutelati ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 490 del 1999;

l'Agenzia del demanio non può interpretare in maniera elastica, la norma, permettendo le alienazioni delle parti demaniali delle fasce di rispetto dei laghi e dei fiumi sconfinanti con proprietà private;

se il parere delle soprintendenze, obbligatorio dopo l'entrata in vigore della legge Galasso (n. 431 del 1985), venisse rilasciato a posteriori e tale interpretazione, fosse avallata dai notai incaricati a stipulare gli atti di compravendita, permetterebbe l'alienazione indiscriminata di intere parti del demanio fluviale e lacuale sottoposti a tutela quali parti rilevanti del nostro patrimonio paesaggistico —;

se l'interpretazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 2003, non debba intendersi che l'alienazione delle aree demaniali e patrimoniali dello Stato interessate dallo scon-

finamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà privata, possa avvenire solo qualora tali opere siano eseguite in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti;

se non intenda fornire assicurazioni che l'Agenzia del demanio non proceda all'alienazione indiscriminata di tutte le aree sconfinanti del demanio fluviale e lacuale, sulla base di una interpretazione che il Governo aveva escluso dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, anche tenendo conto di quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 5-bis che sembra escludere dall'alienazione le aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni. (5-02907)

*Interrogazione a risposta scritta:*

GENTILONI SILVERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

dal 6 febbraio scorso sono iniziate le trasmissioni della rete analogica in chiaro Sportitalia, di proprietà al 51 per cento dell'imprenditore tunisino Tarak Ben Ammar e al 49 per cento del gruppo francese Eurosport, e del multiplex digitale terrestre D-Free, di proprietà al 51 per cento dello stesso Ben Ammar e al 49 per cento di TF1;

questo è l'approdo della dismissione da parte di Sky Italia dei suoi *network* terrestri che fanno capo a Europa tv (telepiù bianco) e Prima tv (telepiù nero), dismissione obbligatoria in seguito all'autorizzazione alla concentrazione tra Telepiù e Stream;

Tarak Ben Ammar sedeva fino al mese di aprile 2003 nel Consiglio di amministrazione di Mediaset in rappresentanza a quanto risulta all'interrogante del

finanziere saudita Al Waleed e che in questa veste, assieme allo stesso Al Waleed, era stato ricevuto con tutti gli onori a Palazzo Chigi dal Presidente Berlusconi il 31 agosto 2001;

il presidente del gruppo Eurosport, *partner* di Ben Ammar, è Angelo Codignoni, già responsabile dei Club di Forza Italia e protagonista dell'iniziativa del gruppo Fininvest in Francia attraverso La Cinq;

inizialmente il 55 per cento di Europa tv e Prima tv erano state cedute, il 30 aprile 2003, alla Spafid, Società di Mediobanca (nel cui Consiglio di amministrazione siede Tarak Ben Ammar);

l'Autorità Garante delle Comunicazioni in data 7 maggio 2003 aveva autorizzato il trasferimento della maggioranza delle azioni e dei titoli abilitativi di Europa tv e di Prima tv alla Spafid definendo l'operazione « non un trasferimento di azienda ma un semplice mutamento della proprietà delle società titolari »;

la stessa Autorità in data 26 novembre 2003 ha autorizzato l'acquisto per 112 milioni di euro delle due società da parte della Holland C&S e della TF1 Sa, anche in questo caso escludendo che si tratti di trasferimento di azienda;

a quanto risulta all'interrogante, i trasmettitori delle emittenti di cui si tratta sarebbero ospitati sui tralicci di Elettronica industriale, società del gruppo Mediaset;

Europa tv è titolare di una concessione per trasmettere programmi a pagamento e che Prima Tv è titolare di una abilitazione provvisoria, mentre entrambe le società sono autorizzate alla sperimentazione del digitale terrestre;

il Regolamento per il rilascio delle concessioni, varato dall'Agcom con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, vieta (articolo 7, comma 5) la trasformazione delle concessioni in essere — siano esse in chiaro, pay o telegiornali — in altre concessioni « di tipologia differente »;

secondo l'interrogante l'approvazione da parte della Antitrust Europea e successivamente dell'AGCom dell'acquisto di Europa TV e Prima TV da parte del signor Ben Ammar costituisce una mera autorizzazione all'acquisto e nulla ha a che fare con l'aggiramento di un divieto regolamentare certamente non superabile —:

se non sia palesemente illegittima la decisione (DGCA, 1365, SEG, V) con la quale il 24 dicembre scorso il Ministero delle Comunicazioni definisce « atto dovuto per questo Ministero prendere atto, in via espressa, della trasformazione delle modalità di trasmissione da accesso condizionato ad accesso non condizionato », in quanto apertamente in contrasto con il Regolamento per il rilascio delle concessioni del dicembre 1998;

se un ulteriore motivo di illegittimità non sia da rilevarsi nella mancanza di esplicita autorizzazione essendo la decisione del Ministero limitata ad una mera « presa d'atto »;

quale sia il titolo autorizzativo che legittima l'emittente Prima Tv, dal momento che secondo l'interrogante, la palese illegittimità della trasformazione della concessione di Europa Tv produce automaticamente una seconda illegittimità per il possesso di due concessioni ad accesso condizionato da parte di un singolo proprietario rendendo così « eccedentaria » la abilitazione provvisoria in capo a Prima Tv;

perché Rai non presentò un'offerta per Prima tv e i suoi trasmettitori, preferendo faticose e costose trattative con decine di tv locali per acquisire le frequenze necessarie a garantire la copertura del territorio ai suoi multiplex in digitale terrestre. (4-09064)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro del